



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizi di Protezione Ambientale

ORDINANZA N. del

Oggetto: Regolamentazione dell'accensione di fuochi per l'eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni del Comune di Ercolano (NA)

IL SINDACO

quale autorità locale di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 l. 225/92 e quale autorità sanitaria, ex art. 50 tuel:

- Visto che l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela umana e dell'ambiente;
- considerato che l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie ed erbacce, quali residui vegetali di natura agricola/forestale, anche derivanti da verde pubblico o privato, è un'antica pratica agricola di reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti;
- considerata l'opportunità di garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi e per il reimpiego nelle medesime attività agricole dei materiali così trasformati;
- considerato altresì che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti, per l'incolumità pubblica, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ad arbusti che risultano facile strumento di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità nelle predette aree;
- vista la legge 116/14;
- visto l'art. 182, comma 6bis e art. 256 bis, comma 6, D. Lgs. 152/06;
- vista la legge n. 353/2000;
- visto l'art. 38 della legge 142/90 e s.m.i.; il D. Lgs. 112/98, il D.Lgs. 267/2000;
- vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- visti gli art. 449 e 650 c.p.;
- visto il tulps;
- visto il tuls;
- vista la Direttiva Europea 2008/98/CE

ORDINA

ART.1

OBBLIGHI E DIVIETI

- E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche, terreni, campi agricoli ed altri immobili, di ripulire tali luoghi da stoppie, fresche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si pretendono sul ciglio stradale, nonché sui corpi illuminanti pubblici ed altre condutture aeree; allo sgombero da immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere anche veicolo di incendio;
- E' fatto divieto di accensione di fuochi, per le indicate finalità, dal 1° giugno al 30 settembre, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile del V Settore Ambiente del Comune.
- **E' consentito bruciare sterpaglie e residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricola, sul luogo di produzione, non rientranti nei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06, purché secchi e asciutti, dal 1° ottobre al 31 marzo, dal sorgere del sole e fino alle 8:30 e dalle ore 15:30 all'imbrunire, dal 1° aprile al 31 maggio, dal sorgere del sole e fino alle 8.00 e delle 18:00 all'imbrunire.**
- le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento ed entro gli orari suindicati. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di P.G. o dai Vigili del Fuoco ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;
- In ogni caso, la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti. Gli interessati, nell'eseguire tali operazioni, devono adottare tutte le cautele idonee ad impedire danni ed a realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri cinque, prima della vegetazione o altro corpo infiammabile. Durante le fasi dell'attività e fino allo spegnimento del fuoco deve essere assicurata la zona fino a completa estinzione di focolai e braci.
- E' sempre vietato l'abbruciamento di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza e della legge generale.
- E' vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso ed impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.

ART . 2

SANZIONI

Ai trasgressori sarà applicata, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Locale e dalle altre FF.PP., e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24/11/1981 n.689, la seguente sanzione: da € 250,00 ad €3.000,00, salvo i casi di violazione della legge penale o eventuali altre violazioni.

ART.3

PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo del Comune nel sito internet. Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, a tutte le forze di polizia operanti.

ART.4

DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO

avv. Ciro Buonajuto